



Associazione Parkinson Viterbo – aps

Sala Conferenze “V. Cardarelli” Biblioteca Consorziale
viale Trento, n° 18E – Viterbo

PARLIAMONE CON ...

Giuseppe Salvatelli

LEGGE 104 E INVALIDITA' CIVILE: aspetti e conseguenze
venerdì 5 aprile, ore 16,00

Invalidità Civile

L'invalidità civile e la legge 104 non sono la stessa cosa

1/2

- L'invalidità civile fa riferimento alla legge 118/1971 e riguarda le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

L'invalidità civile e la legge 104 non sono la stessa cosa

2/2

- Invece la [Legge 104/1992](#) è a tutela della [persona con handicap](#) definita come (art. 3 comma 1) *“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*.

INPS Gestore unico

- I due riconoscimenti per **invalidità** e/o **handicap** seguono procedure simili ma distinte, con due diverse visite mediche di accertamento.
- Entrambi i riconoscimenti consentono di **godere di particolari benefici** in base alla percentuale di invalidità riconosciuta e della definizione di handicap riportata sul verbale relativo.
- Le **domande** per ottenere benefici relativi a invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere **presentate all'INPS unicamente via canale telematico**.

Chi è considerato Invalido Civile

- La persona (tra i 18 e i 65 anni) che abbia minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, di tipo fisico, psichico o mentale con una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad un terzo (1/3).
- I minori di 18 anni e le persone con più di 65 anni che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
- Anche i **ciechi** e i **sordi** sono considerati invalidi civili.
- Gli invalidi per causa di lavoro, di servizio o di guerra **non sono considerati “invalidi civili”**

Domanda di Invalidità Civile

- La domanda va presentata all'INPS, per via telematica, unitamente alla certificazione medica.
- Possono presentare domanda di invalidità:
 - i cittadini italiani con residenza in Italia;
 - i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all'anagrafe del comune di residenza;
 - i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno.
- La richiesta del riconoscimento dell'invalidità può essere fatta dal diretto interessato oppure dal suo genitore/tutore (in caso di persona interdetta) o dal suo curatore (per persone inabilitate).

Iter per la Domanda di Invalidità Civile

1. Recarsi dal medico curante o altro medico abilitato alla compilazione online del Certificato Medico Introduttivo, perché certifichi la patologia invalidante;
2. Presentare all'INPS la domanda di riconoscimento dell'invalidità, per via telematica, direttamente oppure tramite Patronato;
3. Effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL, integrata da un medico INPS, nella data che verrà comunicata

Certificato Medico Introduttivo

- Il medico abilitato compila online il certificato riportando i dati richiesti e le patologie invalidanti di cui il soggetto è affetto (con codici nosologici ICD-9). Al termine il medico inoltra tale certificato all'INPS che genera un **codice identificativo** dello stesso certificato.
- A questo punto il medico consegna all'interessato:
 - l'attestato di trasmissione con il codice identificativo del certificato, da conservare per indicarlo nella successiva domanda di invalidità,
 - la copia originale firmata del certificato, che dovrà poi essere esibito al momento della visita di accertamento,
 - l'eventuale certificato di non trasportabilità, in caso di richiesta di visita domiciliare.
- NB: Il certificato medico ha validità di 90 giorni. Se non si presenta entro tale tempo la domanda di invalidità all'INPS, il certificato risulta scaduto e deve essere richiesto nuovamente al medico.

Presentazione all'INPS della Domanda di Invalidità

- Entro 90 giorni l'interessato deve presentare la sua domanda per via telematica (direttamente oppure tramite Patronato) inserendo, tra gli altri dati, il **codice identificativo** del certificato rilasciato dal medico ed il tipo di riconoscimento richiesto (**handicap, invalidità o altra disabilità**).
- A trasmissione della domanda completata, viene fornita da INPS una ricevuta stampabile con protocollo e data di presentazione.
- L'INPS inoltra online la domanda alla ASL di competenza che provvede a fissare la data della visita medica di accertamento ed a comunicarla all'interessato per raccomandata postale.

Visita medica presso la Commissione ASL

- La Commissione ASL è una Commissione Medica Integrata composta da uno specialista in medicina legale, da uno specialista in medicina del lavoro e da un medico INPS. Essa assegna dei punteggi per ogni sintomo accusato dal richiedente, come fissati per legge nelle tabelle dell'invalidità civile (DM Sanità del 05/02/1992), che vanno a costituire la percentuale finale di invalidità riconosciuta alla persona.
- Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.

Il Verbale di Invalidità Civile

- Al termine della visita la Commissione ASL redige un verbale (approvato all'unanimità oppure senza unanimità) che invia all'INPS.
- Il verbale definitivo viene inviato alla persona dall'INPS entro 4 mesi dalla visita, in duplice copia, e contiene:
 - I dati personali del richiedente, il tipo di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione, ecc.), la data della visita;
 - La diagnosi della Commissione, con l'anamnesi ricavata dai certificati medici esibiti, i codici nosologici internazionali (ICD-9) per patologia, gli eventuali accertamenti disposti, la documentazione acquisita e le principali disabilità accertate;
 - Il giudizio della Commissione con indicazione del grado di invalidità civile riconosciuto espresso in percentuale, che non deve essere inferiore a 1/3, secondo le tabelle del Ministro Sanità 5/02/1992;
 - Le firme del presidente, del segretario, del medico ASL, del medico del lavoro e del medico di categoria.

Percentuali di Invalidità e Benefici ^{1/4}

- In base al grado di invalidità riconosciuto, si può accedere ai benefici previsti, che possono essere sia in ambito lavorativo che in ambito assistenziale o della salute.
- Riassumendo quanto andremo ad illustrare, il rapporto tra percentuale di invalidità e benefici ottenibili si può sintetizzare così :
 - Fino al 33% : Nessun riconoscimento
 - Dal 34% al 73% : Assistenza sanitaria e Agevolazioni fiscali
 - Dal 67% al 73%: Esenzione parziale ticket sanitari
 - Dal 74% al 100% : Esenzione ticket sanitari e Prestazioni economiche

Percentuali di Invalidità e Benefici ^{2/4}

- **INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NELLA MISURA INDICATA**
 - **Dal 34%:** Concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale, per le patologie indicate nel verbale.
 - **Dal 46%:** Oltre al punto precedente, iscrizione alle liste di collocamento mirato.
 - **Dal 50%:** Oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
 - **Dal 67%:** Oltre ai punti precedenti, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami emato-chimici e diagnostica strumentale. Queste agevolazioni dipendono dalle Regioni e pertanto possono variare per le diverse ASL.

Percentuali di Invalidità e Benefici ^{3/4}

- **INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DAL 74%**
 - Oltre ai punti precedenti, esenzione totale dei ticket ed erogazione dell'ASSEGNO di INVALIDITA', di € 333,33, con limite di reddito € 5.725,46.
 - Tale assegno è erogato fino a 66 anni. Dai 67 anni esso diventa ASSEGNO SOCIALE di € 467,65 per il 2024, con specifici limiti di reddito.
- **INVALIDO 100% CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA**
 - Come al punto precedente, con sostituzione dell'Assegno di Invalidità con la PENSIONE di INVALIDITA' di € 333,33, con limite di reddito € 19.461,12
 - Tale pensione è erogata fino a 66 anni. Dai 67 anni essa diventa Assegno sociale di € 467,65 per il 2024 con specifici limiti di reddito.

Percentuali di Invalidità e Benefici 4/4

- **INVALIDO 100% CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA (TRA 18 e 66 ANNI)**
 - Inoltre, per i titolari di PENSIONE DI INVALIDITA' è previsto un importo mensile aggiuntivo (detto *incremento al milione*) di massimo € 401,72 al mese per il 2024, entro il limite di reddito personale di € 9.555,65 o di 16.502,98 compreso il reddito del coniuge.
- **INVALIDO 100% CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA E NON AUTONOMO NEGLI ATTI QUOTIDIANI**
 - Ovvero incapace di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua.
 - Oltre ai benefici del punto precedente, l'invalido ha diritto all'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO di € 531,76, indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospesa durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.

Pensione Anticipata di Invalidità

- Particolari categorie, come i non vedenti e chi possiede un'invalidità riconosciuta almeno pari all'80%, possono andare in pensione a **61** anni gli uomini o a **56** anni le donne, se hanno almeno 20 anni di contributi
- Infatti il D. Lgs. 503/1992 offre questa possibilità in base al combinato dell'all'art .1, comma 1 (che fa riferimento alla Tabella A con età crescenti per il pensionamento) e del comma 8 che recita:
“L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.

Invalidità e benefici Pensionistici

- **La legge inoltre prevede la seguente contribuzione figurativa (L. 388/2000, Articolo 80, comma 3)**

“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della Legge 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento (... omissis...) è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, (... omissis...), effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

- **Quindi gli invalidi almeno all'80% possono chiedere la pensione se hanno contributi lavorativi per 17 anni e 2 mesi (e non 20 anni)**

Legge 104

1. Che cos'è la Legge 104

- La legge 104/1992 è il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap e detta le norme per il sostegno, sia agli individui disabili, sia ai familiari che li assistono.
- Essa mira a garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona disabile, promuovendo la sua piena integrazione in ogni ambito della società.
- Infatti la Legge 104 riguarda in maniera trasversale l'ambito sanitario, la famiglia, la scuola, il lavoro, i trasporti, le infrastrutture e anche l'ambito sportivo e della ricerca.

2. Chi può usufruire della Legge 104

- La persona disabile è così definita nell'**art.3, comma 1**: *“colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”*.
- Da notare che per usufruire delle agevolazione previste dalla Legge 104, **quasi sempre serve anche la condizione di gravità dell'handicap**, come definita nell'**art.3, comma 3**: *“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”*
- Inoltre la legge 104 tiene in debita considerazione anche le persone che si occupano del **disabile grave** e quindi possono fruire delle misure previste della legge stessa, come genitori, coniuge, compagno di unione civile o parenti (entro determinati gradi).
- La legge 104 si applica a tutti coloro che sono residenti, domiciliati o stabilmente dimorati in Italia, anche se stranieri o apolidi.

3. Come funziona la Legge 104

- Le tutele e i diritti previsti dalla Legge 104 passano attraverso l'accertamento fatto da apposita **Commissione Medica Integrata**, istituita presso le ASL, analogamente a quanto visto per il riconoscimento dell'INVALIDITA'.
- L'iter procedurale è lo stesso già visto per l'INVALIDITA' e prevede in primo luogo che il proprio medico predisponga il Certificato Medico Introduttivo per l'INPS, compilando un predisposto modello (cod. SS3) nel quale certifica la disabilità del richiedente, con l'elenco di tutte le patologie che lo riguardano e inviandolo telematicamente all'INPS.
- Successivamente il richiedente deve procedere ad inoltrare la domanda per **accertamento dell'handicap**, tramite modalità telematica sul portale INPS, o personalmente o tramite un ente di patronato abilitato.
- Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente sarà convocato a visita mediante raccomandata a/r; alla visita dinanzi alla suddetta commissione medica della ASL, dovrà recarsi munito di documento d'identità, del certificato del medico curante e di tutta la certificazione medica in proprio possesso.

4. Esito della visita in Commissione Medica

- Al termine della visita, la Commissione Medica redige il verbale relativo che viene inviato all'INPS, che a sua volta lo invierà al richiedente. Nel verbale può essere indicato:
 - stato disabilità riconosciuto come **definitivo** (quadro patologico irreversibile o in aggravamento) e senza future visite di revisione;
 - stato disabilità riconosciuto come **temporaneo**, tale da essere sottoposto a revisione (con successiva visita) ad una certa data;
 - stato disabilità **non** riconosciuto. In questo caso in cui si può presentare ricorso.
- **Nei casi non urgenti**, la normativa stabilisce che la Commissione medica deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
- **Nei casi urgenti**, la Commissione medica deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di ritardo, il **D.I. 324/1993 art.2, comma 2**, stabilisce che *“gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, (...) da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato”*.

5. Le agevolazioni previste dalla Legge

- Può usufruire delle agevolazioni il disabile in prima persona, oppure il familiare che lo abbia fiscalmente a carico, con la condizione che la dicitura della certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione medica ASL sia della gravità prevista dalla specifica agevolazione.
- La legge prevede i seguenti tipi di agevolazioni:
 - 5.1) PERMESSI DI LAVORO RETRIBUITI
 - 5.2) CONGEDO STRAORDINARIO
 - 5.3) AGEVOLAZIONI PER SPESE RELATIVE A VEICOLI
 - 5.4) SPESE SANITARIE: DEDUZIONI
 - 5.5) SPESE DI AUSILIO, SUSSIDIO E SUPERAMENTO BARRIERE
 - 5.6) SPESE PER ASSISTENZA PERSONALE
 - 5.7) DETRAZIONE SU POLIZZE ASSICURATIVE
 - 5.8) IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI

5.1) Permessi di lavoro retribuiti

- La possibilità di astenersi dal lavoro, mantenendo retribuzione e contributi figurativi, è concessa alla persone con **handicap grave** (L 104/92 art. 3, comma 3) oppure al familiare per assistere il disabile grave.
- I familiari del disabile grave sono **coniuge, convivente di fatto, parte di unione civile, genitore biologico o adottivo, parente entro il 2[^] grado** (esteso al 3[^] grado in casi particolari).
- I permessi retribuiti sono 3 giorni al mese, frazionabili in ore. Tale limite, come spiega l'INPS, è calcolabile *“dividendo l'orario normale di lavoro settimanale per il numero dei giorni lavorativi settimanali, il tutto moltiplicato per 3”*. Quindi, con una settimana lavorativa di 40 ore su 5 giorni, un lavoratore, può beneficiare al massimo di $(40/5) \times 3 = 24$ ore al mese. In caso di giornata lavorativa con meno di 6 ore, l'INPS chiarisce che il permesso è solo di 1 ora al giorno.
- Per ottenere questi permessi retribuiti serve apposita domanda telematica sul portale INPS, da inoltrare o personalmente o tramite un patronato abilitato. Nello specifico, il richiedente deve:
 - Riportare la certificazione ASL di handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3 della L. 104/92)
 - Essere lavoratore dipendente
 - Dichiarare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria

5.2) Congedo straordinario

1/2

- Il Congedo straordinario (art. 4 comma 2 della Legge 53/2000) è concesso ai dipendenti pubblici o privati, per gravi e documentati motivi familiari, per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale si conserva il posto di lavoro senza retribuzione e non si può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
- Quindi possono assentarsi dal lavoro i seguenti familiari di un disabile grave (ai sensi della legge 104/92), in ordine di priorità (art. 42 co. 5 del D.lgs. 151/2001):
 - a. il coniuge convivente /la parte dell'unione civile convivente /il convivente di fatto, della persona disabile grave;
 - b. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei familiari indicati al punto a);
 - c. uno dei figli conviventi della persona disabile grave, nel caso in cui i familiari indicati ai punti a) e b) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - d. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile grave, nel caso in cui i familiari indicati ai punti a), b) e c) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - e. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile grave, nel caso in cui i familiari indicati ai punti a), b) c) e d) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie .

5.2) Congedo straordinario

2/2

- La domanda per ottenere il congedo straordinario - corredata dal certificato della commissione medica attestante la disabilità grave - va presentata all'INPS telematicamente tramite i consueti canali o con l'aiuto di un patronato; una copia viene data anche al datore di lavoro. L'INPS una volta elaborata la domanda comunicherà l'esito al richiedente.
- Il fine di questo congedo straordinario è sempre quello di garantire assistenza alla persona con handicap grave, e la legge (art. 42 del D.lgs. 151/2001) prevede specificatamente che:
 - Il lavoratore entro 60 giorni dalla richiesta può fruire del congedo (quindi assentarsi dal lavoro) per un periodo massimo di due anni. Tale periodo può essere ripartito fra più lavoratori /familiari aventi diritto per uno stesso disabile grave;
 - Il lavoratore in congedo ha diritto a percepire un'indennità a carico dell'INPS, che viene solitamente anticipata dal datore di lavoro, e tale periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
 - L'indennità viene calcolata in base alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro precedente al periodo di congedo e non può superare una soglia annua (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT). INPS ha definito la soglia annua per il 2023 in € 53.686 (di cui € 40.366 come indennità massima e € 13.320 come contribuzione figurativa massima).

5.3) Agevolazioni per spese relative a veicoli ^{1/2}

- Le agevolazioni applicabili ai veicoli utilizzati per la mobilità del disabile sono:
 - **detrazione fiscale del 19%** sulla spesa sostenuta per l'acquisto di un mezzo di locomozione fino ad un **importo massimo di spesa di € 18.075,99**;
 - **aliquota iva ridotta al 4%** su un veicolo in acquisto o in leasing con obbligo di riscatto finale;
 - **esenzione permanente** dal pagamento dell'imposta di bollo sull'auto;
 - **esenzione dall'imposta** di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- Detti benefici sono fruibili anche dal familiare che ha a carico il disabile grave
- Possono usufruire di tali agevolazioni relativi a veicoli solo le:
 1. Persone non vedenti
 2. Persone sorde
 3. Persone con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
 4. Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
 5. Persone con ridotte o impedito capacità motorie.

5.3) Agevolazioni per spese relative a veicoli 2/2

- Le definizioni presenti nei verbali di “invalidità” e di “handicap” consentono di precisare i cinque casi precedenti:
 - **Punto 1: Persona colpita da cecità** assoluta, parziale, o con residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Vedi art. 2, 3 e 4 Legge 138/2001 per le definizioni puntuali di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
 - **Punto 2: Persone sorda** con riferimento alla Legge 381/1970 (e circ. Agenzia Entrate 3/E del 2.03.2016), che all’art. 1, comma 2, recita “...*si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva ...*”.
 - **Punto 3:** Persona con certificazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992), e che risulta “*affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)*”. Per questa categoria di persone, il veicolo può godere delle agevolazioni fiscali senza necessità di essere adattato al trasporto
 - **Punto 4:** Persona con certificazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992), e che risulta “*affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, Legge 388/2000)*”. Per questa categoria di persone, il veicolo può godere delle agevolazioni fiscali senza necessità di essere adattato al trasporto.
 - **Punto 5:** Persona con certificazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992), e che presenta “*ridotte o impedito capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)*”, ma che non risulta contemporaneamente “*affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione*”. Per questa categoria di persone, il veicolo può godere delle agevolazioni fiscali solo se il mezzo viene adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione di idoneità alla guida.

5.4) Spese Sanitarie: Deduzioni

- **Le spese interamente deducibili dal reddito totale** della persona con disabilità o del familiare che lo ha in carico, sono:
 - le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali)
 - le spese di “assistenza specifica”, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute per:
 - l'assistenza infermieristica e riabilitativa
 - le prestazioni fornite da personale con qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, per assistenza diretta della persona
 - le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali, da personale con qualifica di educatore professionale, da personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale

5.5) Spese per ausili, sussidi e superamento barriere 1/2

- Le spese ammesse **integralmente alla detrazione IRPEF del 19%** (senza la franchigia di € 129,11), se sostenute dalla persona con disabilità, o dai familiari che lo hanno in carico, sono le seguenti:
 1. il trasporto in ambulanza della persona con disabilità
 2. il trasporto della persona con disabilità effettuato da una Onlus o da altri soggetti con fini istituzionali di assistenza alle persone con disabilità
 3. l'acquisto di arti artificiali, di poltrone per inabili e persone non deambulanti, apparecchi per contenimento di fratture o ernie e per correzione della colonna vertebrale
 4. i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità
 5. l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, se in possesso di specifica certificazione del medico specialista ASL
 6. le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi certificati purché si possiedano le certificazioni fiscali relative.

5.5) Spese per ausili, sussidi e superamento barriere 2/2

- Altre spese ammesse **integralmente alla detrazione IRPEF del 19%** (senza la franchigia di € 129,11), se sostenute dalla persona con disabilità, o dai familiari che lo hanno in carico, sono le seguenti:
 7. Acquisto di sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone disabili, come fax, modem, computer, telefono viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e abbonamenti al servizio di soccorso rapido telefonico. Oltre alla detrazione Irpef del 19%, a questi dispositivi è applicabile l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché del 22%)
 8. Acquisto di componenti per cucine, meccanici, elettronici o informatici, preposti a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone disabili.
 9. la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni.
 10. l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità.
 - Le detrazioni 9. e 10. spettano per la parte eccedente la detrazione relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche, se attivata nello stesso periodo

5.6) Spese per Assistenza a persone non autosufficienti

- Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di **persona disabile “non autosufficiente” nel compimento degli atti della vita quotidiana**, per esempio non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche, provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti oppure che necessita di sorveglianza continuativa. Tale non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
- Queste spese sono detraibili con un limite di € 2.100 e solo quando il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro, considerando che la detrazione può essere usufruita anche da chi non ha fiscalmente a carico il disabile.
- La spesa deve essere documentata e tracciabile, con ricevuta di chi ha fornito l'assistenza, che può essere anche una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi o un'agenzia interinale qualificata.

5.7) Detrazioni su Polizze Assicurative

- Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono, se l'impresa di assicurazione lo contempla, il rischio di morte o di invalidità permanente, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
- L'importo complessivamente detraibile è pari a:
 - 530 € per le assicurazioni che prevedono il rischio morte o invalidità permanente
 - 750 € per le assicurazioni che coprono il rischio di morte delle persone con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992),
 - 1.291,14 € per le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (detratto eventuale premio per rischio morte o invalidità permanente)

5.8) Imposta agevolata su successioni e donazioni

- Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (oppure tra donante e il donatario).
- La normativa tributaria prevede agevolazioni quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992.
- In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.

Altre spese detrabili o
deducibili da tutti

Spese detraibili da ogni contribuente ^{1/2}

A prescindere dalla condizione di disabilità, ogni contribuente può detrarre dall'Irpef il 19% (per l'importo che eccede € 129,11) le seguenti spese:

- Spese mediche per ricovero di persona anziana in istituti di specifici. In caso di retta pagata all'istituto, la detrazione spetta solo per le spese mediche e di assistenza specifica, che devono essere indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'istituto
- Spese di tipo sanitario come:
 - prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
 - prestazioni specialistiche;
 - prestazioni rese da un medico generico;
 - acquisto di medicinali;
 - degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi.
- Se le spese sono state sostenute dal SSN è detraibile l'importo del ticket pagato

Spese detraibili e deducibili da ogni contribuente

2/2

Altre spese detraibili al 19% dall'IRPEF sono quelle per acquisto o affitto di protesi sanitarie o attrezzature sanitarie, come:

- protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
- occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
- apparecchi auditivi, apparecchi ortopedici, comprese scarpe e tacchi ortopedici;
- arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili;
- apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili;
- apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna.

Se le spese sono state sostenute dal SSN è detraibile l'importo del ticket pagato.

Infine si ricorda che sono deducibili dal reddito complessivo, fino al limite di € 1.549,37, i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all'assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.)

Disability Card

Cos'è la Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card)

- La Disability Card fa parte del progetto europeo di mutuo riconoscimento, fra i paesi liberamente aderenti, dei cittadini in condizione di disabilità per agevolarne gli spostamenti e l'integrazione, e così favorire la loro inclusione nella vita sociale delle comunità.
- Le persone in possesso della Disability Card possono accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a costo ridotto, in Italia o negli altri Paesi UE che l'hanno adottata, in materia di trasporti, cultura, tempo libero e promozione dei diritti dei disabili.
- Dal 22 febbraio 2022, l'INPS ha reso possibile richiedere sul proprio sito la Disability Card, dando attuazione al DPCM del 2020 che ne aveva disciplinato i criteri per il rilascio, le modalità esecutive e la distribuzione

A chi è rivolta la Disability Card

- Questa Carta possono richiederla:
 - Invalidi civili maggiorenni, con invalidità certificata maggiore del 67%, e Invalidi civili minorenni
 - Disabili con indennità di accompagnamento
 - Disabili con certificazione di gravità (Legge 104/1992, Art 3 comma 3)
 - Ciechi civili e Sordi civili
 - Invalidi e inabili (Legge 222/1984)
 - Invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%
 - Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica
 - Inabili alle mansioni (Dipendenti pubblici: L. 379/1955; DPR 73/1992 e DPR 171/2011)
 - Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra

La domanda di Disability Card

- La Disability Card è rilasciata dall'INPS (Circolare 853 del 22/02/2022) su domanda dell'interessato, che può presentarla tramite il servizio online direttamente o tramite una delle associazioni di categoria (ANMIC; UICI; ENS; ANFFAS).
- All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare una foto tessera, secondo parametri specifici;
- l'INPS verificherà il possesso dei requisiti richiesti **sulla base dei dati disponibili nei propri archivi**; pertanto:
 - se la condizione di disabilità è stata attestata da verbali cartacei precedenti al 2010 è necessario allegarli alla domanda, con dichiarazione di conformità all'originale;
 - se lo stato di invalidità è riconosciuto da sentenze o decreti di omologa, a seguito di contenzioso giudiziario, devono essere indicati nella domanda il Tribunale di riferimento e la data del rilascio del titolo.

Come funziona la Disability Card

- La Disability Card esonera il titolare dall'esibire certificazioni circa la sua disabilità e non è cedibile a terzi.
- Sulla Carta sono riportati:
 - La fotografia del titolare;
 - Il nome, cognome e data di nascita;
 - Il numero e data di scadenza del documento;
 - QR-Code che conferisce carattere dinamico alla Card, consentendo una vista aggiornata della situazione sanitaria.
- La Carta è valida 10 anni dal rilascio e rinnovabile, fino alla permanenza della condizione di disabilità.
- La Carta è prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e viene spedita da Poste Italiane direttamente all'indirizzo di residenza del richiedente o ad altro recapito indicato.

Le convenzioni attive in Italia

- In Italia i titolari della Disability Card possono ottenere le agevolazioni previste da chi, soggetto pubblico o privato, ha sottoscritto apposite convenzioni con Ministro per le Disabilità, che sono visibili sul sito: <https://disabilita.governo.it/it/carta-europea-disabilita/elenco-delle-convenzioni/>
- Al marzo 2024 le convenzioni sono circa 40, tra cui segnaliamo:
 - Quella col MIC per tutte le aree statali che prevede ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali
 - Quelle con circa 30 COMUNI, tra cui ALESSANDRIA, BOLOGNA, BRESCIA, CREMA, FAVIGNANA, FERRARA, MANTOVA, OMEGNA, PALMI, PONTREMOLI, REGGIO EMILIA, RICCIONE, SANSEPOLCRO, VENEZIA, VERONA, VITERBO